



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4202 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta in persona dei rispettivi
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

contro

Caturano Autotrasporti Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
Pietro Caturano, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia e Luigi
Ricciardelli, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa
Clotilde n.2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE I n. 05086/2013

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **Caturano Autotrasporti** Srl e di Pietro
Caturano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti l'avvocato Clarizia e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società **Caturano Autotrasporti** s.r.l. ed il sig. Caturano Pietro, in proprio e nella qualità di amministratore in carica della società, impugnavano davanti al Tar Campania, sede di Napoli, gli atti concernenti l'interdittiva antimafia comunicata a seguito della richiesta di contributi avanzata al MIUR ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 593 del 2000.

Le amministrazioni dello Stato intimare si costituivano in giudizio, producendo documenti e resistendo alle pretese avverse.

Successivamente parte ricorrente proponeva motivi aggiunti contro gli atti istruttori del provvedimento prefettizio.

Il ricorso era affidato alla fondamentale doglianza variamente articolata che i ricorrenti erano immuni da ogni condizionamenti della criminalità organizzata ed estranei a contesti criminali per cui gli atti impugnati erano basati su valutazioni erranee.

Il Tar accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati sul rilievo, tra l'altro, che una coeva interdittiva, emanata nei confronti di un'altra società del gruppo, in base ad una parere del GIA del 13.7.2012, risultava annullata dal Tar Campania, sez. I, con sentenza n. 1901 del 10.4.2013. Nell'atto di appello il Ministero dell'Interno deduce la erroneità della sentenza che avrebbe mal valutato l'istruttoria compiuta dalle forze dell'ordine.

Si sono costituiti gli appellati chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. - Come risulta dalla ricevuta di accettazione del plico raccomandato da parte dell'Ufficio Postale sottoscritta dall'Avvocato dello Stato, l'appello del Ministero è stato spedito alla "via G. Verde n.48, 80121, Napoli" e cioè presso un indirizzo inesistente.

Il relativo plico è stato rispedito a Roma e consegnato presso il centro postale Rm, Roma Fiumicino, in data 16.6.2014.

Come risulta dalla stessa sentenza appellata, nel corso del giudizio di primo grado, i ricorrenti avevano ritualmente eletto domicilio in Napoli, alla via Martucci n.48 presso lo studio dell'Avv. Luciana Verde.

Conseguentemente l'appello non è mai stato consegnato né agli appellati, né ad alcun altro.

Gli appellati si sono costituiti nell'odierno giudizio dopo il passaggio in giudicato della sentenza appellata, decorso il termine lungo di impugnazione della sentenza non notificata, avendo avuto notizia dell'appello nel richiedere la certificazione del passaggio in giudicato.

La costituzione degli appellati è avvenuta al solo fine di eccepire l'inammissibilità dell'appello per cui tale costituzione non ha alcun effetto sanante della inesistenza/nullità della notifica in quanto, per l' art. 44, co. 3, c. p. a., la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, ma fa salvi i diritti quesiti anteriormente alla comparizione.

Come osservato dalla giurisprudenza, quest'ultima locuzione va interpretata, sul piano processuale, nel senso che l'effetto di sanatoria derivante dalla costituzione in giudizio della parte intimata non opera se sono scaduti i termini di costituzione,

dato che comunque restano ferme le eventuali decadenze già maturate in danno del notificante, prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica in quanto diversamente ragionando la salvaguardia dei diritti quesiti non avrebbe alcuna ricaduta pratica (cfr. Consiglio di Stato, sezione III^a 29 agosto 2012 n. 4651; sul punto IV, 13.10.2014 n.5046).

3. - In conclusione l'appello è inammissibile

4. - Le spese del grado vengono poste a carico del Ministero dell'Interno nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della **Caturano Autotrasporti** s.r.l. e del sig. Pietro Caturano.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Ministero dell'Interno alle spese del grado nella misura complessiva di euro 2.000,00 a favore della **Caturano Autotrasporti** s.r.l. e del sig. Pietro Caturano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)